

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 793

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2006

Misure per la promozione del presepe artistico

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto, il presepe napoletano è uno dei più tipici beni della cultura popolare italiana. Ambientato nella Napoli del settecento, presenta la scena della Natività, di solito situata tra i ruderi di un tempio antico oppure accanto a colonne spezzate. Nel settecento sono iniziati gli scavi di Pompei ed Ercolano, che hanno acceso la fantasia di tanti scrittori e artisti ridestando l'interesse per lo stile classico. Nel presepe questo richiamo al classico assume un significato simbolico e indica il cristianesimo che nasce tra le rovine del paganesimo.

Peraltro il momento storico in cui si inizia a definire il presepe come articolata rappresentazione plastica della Natività si colloca addirittura nel secondo quattrocento. Risale al 1478 il presepe dei fratelli Pietro e Giovanni Alemanno per la chiesa di San Giovanni a Carbonara. Di questo presepe restano diciannove figure lignee grandi quasi al naturale, policrome. Sono immagini solenni, nella ricchezza della laminatura d'oro degli abiti, che invitano ad una religiosità raccolta; figure essenziali, prive di elementi accessori che possano distrarre dalla concentrazione sull'evento sacro che si sta svolgendo. Queste le sensazioni comunicate anche dagli altri presepi coevi per le chiese di S. Eligio e dell'Annunziata, e da quelli di poco successivi, in particolare da quello di Giovanni da Nola per il presepe del Sannazaro nella chiesa di S. Maria del Parto.

Nel corso del cinquecento compaiono timidi accenni al paesaggio, i cani, le pecore, le capre, oltre all'asino e al bue da sempre affiancati alla sacra famiglia. Del 1532 è la notizia di un presepe con figure di terracotta di minori dimensioni, dipinte ad olio, tranne la Vergine e S. Giuseppe a cui erano riservate le dorature.

Si va incontro all'impostazione teatrale tipica del barocco, che esploderà come caratteristica preminente nel settecento, anche se tutte queste tendenze convivranno le une accanto alle altre, fino ai nostri giorni.

Il presente disegno di legge mira a promuovere le produzioni di presepe artistico, mediante istituzione del «Fondo per la promozione del presepe artistico» iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, destinato esclusivamente alle produzioni artigianali operanti nel settore e non alla commercializzazione interna. Il Fondo può finanziare direttamente il miglioramento tecnologico delle lavorazioni, nonché la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti nel settore, oltre ad iniziative che tendano a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola a tali attività artigianali. La dotazione finanziaria del Fondo sarà di 4 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2006. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Fondo per la promozione
del presepe artistico)*

1. Al fine di promuovere le produzioni di presepe artistico, è istituito il Fondo per la promozione del presepe artistico di seguito denominato «Fondo» iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, destinato alla promozione delle produzioni artigianali ed artistiche del presepe, con particolare riferimento al presepe napoletano tradizionale. Il Fondo può finanziare direttamente il miglioramento tecnologico delle lavorazioni, nonché la creazione di consorzi per la promozione e l'esportazione dei prodotti realizzati nelle imprese operanti nel settore, nonché iniziative che tendano a favorire l'avvicinamento del mondo della scuola a tali attività artigianali.

2. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 4 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007. Il Ministro per i beni e le attività culturali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le risorse eventualmente ripartite ma non erogate in ciascun esercizio finanziario sono riassegnate al Fondo in aggiunta alle dotazioni finanziarie dell'anno successivo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 4 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.